



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 15 del 22.05.2020
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" SULLE MODALITA' DI ACCESSO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN FELICE DEL BENACO, NEI PARCHI PUBBLICI CON AREE ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI, TUTTE LE AREE VERDI NON RECINTATE, NEI PORTI E SULLE SPIAGGE LIBERE.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 ha raggiunto il livello di pandemia globale;

EVIDENZIATO che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidermiologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidermiologica da COVID-19*" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM del 11/03/2020 (20A01605) (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) ed il DPCM 9 marzo 2020 (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- ◇ le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.04.2020 che all'art. 8 "disposizioni finali" stabilisce che: "*le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020*";
- ◇ il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che all'art. 10 – disposizioni finali, recita "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto del 10 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Lombardia con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATA altresì, l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", che assorbe l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020 e produce i suoi effetti dalla data del 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il D.P.C.M. emanato in data 17 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dello stesso con i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del maggio 2020 che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 con effetto dalla data del 18.05.2020 fino al 31 maggio 2020;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 9 del D.L. 33/2020 e articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 17 maggio 2020 che precisa che è compito del Sindaco disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed eventuali assembramenti;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 12 prot. 3744 del 04.05.2020 avente ad oggetto "Misure temporanee in vigore del periodo di emergenza sanitaria "covid-19" sulle modalità di accesso nel territorio comunale di San Felice del Benaco, in tutte le aree verdi comunali, sulla pista ciclabile e nei parchi pubblici, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini, tutte le aree verdi non recintate, nei porti e sulle spiagge;

RITENUTO, al fine di contingentare e monitorare la presenza sul territorio dei propri cittadini e degli ospiti, soprattutto nei giorni del fine settimana, così da assicurare il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dando assoluta prevalenza al contenimento del contagio, di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

CONSIDERATO che dall'ambito di applicazione della presente ordinanza sono escluse le procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per motivi di carattere socio assistenziale a favore di soggetti fragili;

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA

E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

la chiusura ed il divieto di accesso ai parchi pubblici con aree attrezzate con giochi per bambini.

Nei porti non è possibile sostare oltre il tempo necessario alla manutenzione delle imbarcazioni o per la predisposizione dell'imbarcazione privata ai fini della navigazione.

Sulle spiagge libere non è possibile sostare, fatto salvo per la pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale.

Su tutto il territorio comunale:

- È vietata ogni forma di attività ludica – sportiva o ricreativa che può dare luogo agli assembramenti.
- Deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di attività sportiva la distanza di sicurezza minima deve essere di almeno di due metri. Per l'attività motoria la distanza di sicurezza minima deve essere almeno di un metro. Quanto sopra salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- è obbligatorio l'utilizzo della mascherina o di altre protezioni. Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività.

DISPONE

1. che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno 31 maggio 2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni vengano adottate dalle competenti Autorità;
2. l'intensificazione, dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalle vigenti normative, in particolare il distanziamento interpersonale, gli assembramenti ed il divieto di spostamenti se non per motivate esigenze previste dalle disposizioni legislative;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

INVITA

al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020;

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e comunicazione sull'intero territorio comunale;
2. che venga trasmessa a mezzo PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza della stessa:
 - o Comando Polizia Locale
 - o Stazione Carabinieri – Salò
 - o Guardia di Finanza
 - o Guardia Costiera
 - o Prefettura di Brescia
 - o A.T.S. di Brescia

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si precisa che il presente documento è redatto a scopo precauzionale ed a tutela della incolumità e della salute pubblica ed invita la cittadinanza a non creare allarmismi.

San Felice del Benaco, 22 maggio 2020



Il Sindaco
Simone Zuin